

## IVA

---

### ***La descrizione dei beni e servizi nel nuovo “documento commerciale”***

di **Cristoforo Florio**

Con il nuovo “**scontrino telematico**” le ben note **diciture generiche preimpostate sui registratori di cassa** quali, ad es., “reparto 1”, “reparto 2” e “reparto 3”, che comparivano sugli scontrini fiscali cartacei e talora adottate dagli operatori per distinguere operazioni con aliquote diverse oppure per operare una rudimentale tracciatura delle diverse tipologie di beni e/o servizi venduti, sono **destinate a sparire** in conseguenza degli obblighi introdotti dall'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#).

Ai sensi di tale norma, a decorrere **dal 1° gennaio 2020**, i soggetti che esercitano il **commercio al minuto e le attività assimilate** di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/72](#) (soggetti per i quali non vi è obbligo di emissione della fattura, se non su richiesta del cliente) **memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Peraltro, tale obbligo risulta già in vigore a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti **con un volume d'affari superiore a euro 400.000**.

Per espressa previsione del sopra richiamato **articolo 2**, la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono **gli obblighi di registrazione dei corrispettivi** di cui all'[articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) e **le modalità di assolvimento degli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi** ex [articolo 12, comma 1, L. 413/1991](#) e al **D.P.R. 696/1996**, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

In merito agli obblighi di certificazione, va evidenziato che – ai sensi del citato **articolo 12** – i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, **devono essere certificati** mediante il rilascio della **ricevuta fiscale** ([articolo 8 L. 249/1976](#)) oppure dello **scontrino fiscale** (**L. 18/1983**).

Con il [D.M. 30.03.1992](#), il Ministero delle finanze aveva stabilito che la **ricevuta fiscale** doveva obbligatoriamente contenere **la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi che sono oggetto dell'operazione** (articolo 2); diversamente, veniva disposto che lo **scontrino fiscale “manuale”** doveva essere datato e rilasciato per ciascuna operazione, riportando “(...) *ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, residenza o domicilio fiscale, numero della partita Iva dell'emittente (...)*” e “(...) *corrispettivi specifici e ammontare*

*complessivo dell'operazione (...)", senza alcuna indicazione in merito alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi ceduti/prestati (articolo 4).*

E non era cambiata tale differenziazione di contenuto informativo tra la ricevuta fiscale e lo scontrino neanche con il successivo **D.M. 23.03.1983**, recante norme di attuazione delle disposizioni relative all'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti di **rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa**.

Nel contenuto obbligatorio dello scontrino emesso tramite il registratore di cassa, infatti, **non veniva richiesto il dettaglio circa la natura, qualità e quantità dei beni e servizi ceduti/prestati**; secondo le disposizioni del decreto citato da ultimo, lo scontrino fiscale emesso tramite il registratore di cassa **deve contenere le seguenti indicazioni**:

1. ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome;
2. numero di partita Iva dell'emittente e ubicazione dell'esercizio;
3. **dati contabili** (ad es. corrispettivi parziali, con relativi eventuali sconti o rettifiche, eventuali subtotali, eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati, ecc.);
4. data, ora di emissione e numero progressivo e
5. logotipo fiscale e numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale.

Tutto quanto sopra premesso, il [comma 5 dell'articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#) ha fatto rimando ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione di **tipologie di documentazione idonee** a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni, **in sostituzione della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale**.

A seguito di tale previsione è stato emanato il [D.M. 07.12.2016](#) con il quale è stato stabilito che i soggetti che esercitano il commercio al minuto e le attività assimilate di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#) **devono documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale**, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli [articoli 21 e 21-bis del D.P.R. 633/1972](#).

Ai sensi dell'[articolo 2](#) del richiamato decreto ministeriale il documento commerciale deve contenere, tra le indicazioni obbligatorie, **la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi**.

Inoltre, tale documento deve contenere le seguenti indicazioni:

- **data e ora di emissione**,
- **numero progressivo**,
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'**emittente**,
- **numero di partita Iva** dell'emittente,
- **ubicazione** dell'esercizio
- ammontare del **corrispettivo** complessivo e di quello pagato.

Dunque, dal 1° gennaio 2020 (dal 1° luglio 2019 per i soggetti già obbligati all'emissione del documento commerciale) **il documento commerciale** (sostitutivo dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale) **dovrà obbligatoriamente indicare** dei dati che il vecchio scontrino fiscale non doveva invece evidenziare: **la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi**.

Al di là della formulazione normativa diversa rispetto ai precedenti obblighi di contenuto della ricevuta fiscale (per la quale era richiesta la natura, qualità e quantità dei beni e servizi ceduti/prestati) resta fuori di dubbio che il nuovo “documento commerciale” ha una **maggiore valenza informativa rispetto al precedente scontrino fiscale** e ciò dovrà essere attentamente valutato dagli operatori ai fini di una corretta impostazione dei loro **registratori telematici** e delle relative voci da “battere” che – alla luce di quanto precede – **non potranno più essere generiche**.

Non solo, ma occorrerà anche valutare attentamente gli **aspetti connessi agli accertamenti tributari**, dal momento che, rispetto al passato, l'Amministrazione finanziaria – in fase di verifica – avrà **accesso ad un patrimonio informativo molto più ampio** nei confronti dei contribuenti che certificano i loro corrispettivi mediante il documento commerciale.

Seminario di specializzazione

## NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)